

N. 166

SEDUTA DEL 27/06/06

Oggetto: **ATTRIBUZIONE DI QUOTA DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PER INTERVENTI SU EDIFICI DI CULTO ED ATTREZZATURE PER SERVIZI RELIGIOSI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 9 MAGGIO 1992, N°20, ORA ARTT.70-73 DELLA LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2005, N. 12 – FONDI ACCANTONATI ANNO 2004 ISTANZE ANNO 2005.**

LA GIUNTA COMUNALE

- vista la relazione del Direttore del servizio Pianificazione e Attuazione Urbanistica che si allega quale parte integrante del presente atto;
- vista la legge regionale 9 maggio 1992, n°20, *“Norme per la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi”*;
- vista la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 *“Legge per il governo del territorio”*;
- vista la Deliberazione di Consiglio Comunale 10 marzo 1997, n°28, *“Approvazione dei criteri e delle modalità per l'erogazione di contributi finalizzati alla realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi”*;
- Visti i pareri espressi a norma dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 come da foglio allegato;
- Richiamato l'art. 134, comma 4°, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- Con voti unanimi espressi nelle forme di Legge, anche per quanto riguarda l'immediata esecutività del presente atto;

DELIBERA

1. di prendere atto del fatto che i fondi accantonati nel corso del 2004 ammontano a 107.415,72 Euro ;
2. di prendere atto del fatto che a valere su tali contributi sono state presentate 3 istanze, di cui sono ammissibili le 2 istanze presentate dalla Chiesa cattolica mentre non è accoglibile, per carenza di requisiti oggettivi, la richiesta di finanziamento presentata dall'Associazione Cristiana Evangelica *“Sorgente di vita”*.
3. di destinare alla Chiesa Cattolica e per essa alla Parrocchia di San Giuseppe di Via XX Settembre, 72 e alla Parrocchia *“Resurrezione di Gesù”* di Via Pisa, 37 l'intero ammontare delle somme accantonate nell'anno 2004 ;
4. di destinare i fondi attribuiti alla Chiesa Cattolica ad entrambi gli interventi oggetto di istanza nella quota indicata dall'Autorità religiosa presente sul territorio, cioè ai lavori da effettuarsi sugli immobili della Parrocchia di San Giuseppe di Via XX Settembre, 72 per un importo di Euro 75.000,00 ed ai lavori riguardanti la Parrocchia *“Resurrezione di Gesù”* di Via Pisa, 37 per un importo di Euro 32.415,72;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4°, D. Lgs. 18 agosto 2000, n°267.

RELAZIONE

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n°23 del 10 marzo 1997, il Comune si dotò di *“criteri e modalità per l'erogazione di contributi finalizzati alla realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi”*.

Detta deliberazione faceva ovviamente riferimento ai disposti dell'allora vigente Legge regionale 9 maggio 1992, n°20, *“norme per la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi”*.

La Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12, *“Legge per il governo del territorio”*, al Capo III riordina, introducendo alcuni elementi di innovazione, le “norme per la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi” abrogando al contempo la soprarichiamata Lr.20/92.

Le innovazioni introdotte dagli art.70 e seguenti della Lr.12/2005 riguardano sia le modalità di determinazione che di erogazione del fondo in questione, sia i requisiti dei soggetti titolati ad ottenere i finanziamenti.

Considerato che il presente atto riguarda l'attribuzione dell'accantonamento determinato in quota percentuale sugli oneri di urbanizzazione introitati nel corso del 2004, quindi prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni, si ritiene di confermare, per l'annualità trattata dal presente atto, l'importo di 107.415,72 Euro verificato del Settore Attività Finanziarie e Contabili con comunicazione del 24 marzo 2005, prot. sez.227.

Invece per quanto riguarda le verifiche relative all'ambito di applicazione ed ai requisiti degli istanti, le richieste di contributo presentate nei mesi di maggio e giugno dello scorso anno si collocano nella piena vigenza della Lr.12/2005, sottostando quindi alle nuove disposizioni normative.

A tal riguardo l'art.70 della Lr.12/2005 individua i soggetti ai quali si applicano le disposizioni relative all'edilizia di culto, ed in particolare :

- a) gli enti istituzionalmente competenti in materia di culto della Chiesa cattolica (diocesi, parrocchie, fondazioni di culto, istituti religiosi e, in genere, tutti gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ex lege n°222/1985);
- b) gli enti delle altre confessioni religiose previa verifica dei seguenti requisiti e condizioni:
 - la natura di confessione religiosa dell'ente in questione in base a criteri desumibili dall'ordinamento;
 - la presenza diffusa, organizzata e stabile sul territorio comunale;
 - uno statuto dal quale emerga il carattere religioso delle loro finalità istituzionali;
 - la stipula di una convenzione tra il Comune e le confessioni interessate.

Riguardo l'ambito di applicazione, l'art.71 della Lr.12/2005 indica quali *“attrezzature di interesse comune per servizi religiosi”* i seguenti :

- *“gli immobili destinati al culto [...]”*;

- *gli immobili destinati all'abitazione dei ministri del culto, al personale di servizio, nonché quelli destinati ad attività di formazione religiosa ;*
- *nell'esercizio del ministero pastorale, gli immobili adibiti ad attività educative, culturali, sociali, ricreative e di ristoro compresi gli immobili e le attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio e similari che non abbiano fini di lucro".*

L'art.72 precisa ulteriormente i rapporti con la pianificazione comunale affermando che le aree che accolgono attrezzature religiose, o che sono destinate alle attrezzature stesse, *"sono specificatamente individuate, dimensionate e disciplinate"* nel Piano dei Servizi e nelle relative varianti, *"sulla base delle esigenze locali, valutate le istanze avanzate dagli enti delle confessioni religiose di cui all'art. 70"*.

Occorre rilevare che la nuova disciplina normativa richiede che le aree in questione siano individuate specificatamente, e quindi non in forma generica nell'ambito di altri tipi di attrezzature pubbliche: infatti *"le attrezzature religiose soddisfano interessi specifici, non fungibili con interessi diversi, e pongono problemi di relazione con l'ambiente circostante distinti rispetto a quelli di altre attrezzature pubbliche, cossichè per entrambi i motivi è opportuna una loro specifica individuazione al fine di un'effettiva corrispondenza con i bisogni accertati e di un corretto inquadramento urbanistico"*¹.

La Lr.12/2005 stabilisce che fino all'entrata in vigore del Piano di Governo del Territorio, conservano efficacia gli strumenti urbanistici comunali vigenti.

Nello specifico a valere sui contributi accantonati nel corso del 2004 sono pervenute tre istanze, due di queste presentate dalla Chiesa Cattolica e una dall'Associazione Cristiana Evangelica Onlus *"Sorgente di Vita"*, esse sono :

	Istituzione	Data di presentazione	Tipologia opere	Importo delle opere	Criteri soggettivi: presenza diffusa, organizzata, stabile	Criteri oggettivi: destinazione urbanistica
1	Parrocchia di S. Giuseppe Via XX Settembre, 72	- 11.05.2005 prot. n. 40516	- ristrutturazione di due palazzine;	E 483.450,00	Chiesa Cattolica: Verifiche non richieste	Destinazione P.R.G.: Art. 38 "Zona per attrezzature private di interesse pubblico" – R attrezzature religiose

¹ Regione Ecclesiastica Lombardia – Osservatorio Giuridico Legislativo Regionale, "La nuova disciplina regionale dell'edilizia di culto", Editrice ITL S.r.l., 2006, pag 29.

2	Parrocchia "Resurrezione di Gesù" Via Pisa, 37	- 28.06.2005 prot. n. 54309	- la costruzione di una nuova Chiesa Parrocchiale;	E 2.700.000,00		Destinazione P.R.G.: Art. 38 "Zona per attrezzature private di interesse pubblico" – R attrezzature religiose -
3	Associazione Cristiana Evangelica Onlus "Sorgente di Vita" Via Carlo Porta 4/6/8	- 29.06.2005 prot. 54878 e successive integrazioni del 20.10.2005 prot. 88698; del 21.02.2006 prot. 15764;	- opere di ristrutturazione e di adeguamento per mutamento di destinazione d'uso di un immobile sito in Via Di Vittorio, n. 153 in locazione dell'associazione richiedente.	E 39.600,00	"Chiese Elim in Italia" Numero di fedeli dichiarati dal Ministro del culto : 122	Destinazione P.R.G.: art. 23 "Zona residenziale"

In assenza di una *"convenzione"* con la confessione di cui trattasi e comunque in difetto dei requisiti oggettivi del luogo di culto oggetto dell'istanza dell'Associazione Cristiana Evangelica Onlus *"Sorgente di Vita"*, con nota del 20/09/05, prot. sez. 3818, l'ufficio Urbanistica ha comunicato al Presidente e legale rappresentante dell'Associazione i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, rappresentati, in sintesi, come segue:

- 1) l'erogazione di contributi ad Enti non appartenenti alla Chiesa Cattolica è subordinata alla verifica di condizioni riguardanti sia le confessioni religiose (presenza diffusa, stabile, organizzata nel territorio del comune), ed è possibile se viene preventivamente stipulata, tra il comune e gli enti interessati, una convenzione che individui le forme per un corretto utilizzo delle sovvenzioni concesse;
- 2) l'immobile di via Di Vittorio n. 153, oggetto dei lavori da finanziare, è di proprietà di terzi ed è stato concesso all'Associazione Cristiana Evangelica Onlus *"Sorgente di Vita"* tramite un contratto di locazione commerciale con durata di 6 anni rinnovabili. Ad avviso dello scrivente Ufficio, i contributi possono essere finalizzati solo ad interventi realizzati su immobili con vincolo di destinazione d'uso ad *"attrezzature di interesse comune per servizi religiosi"* - vincolo d'uso che dovrà risultare trascritto con apposito atto nei registri immobiliari – nonché con le garanzie circa un effettivo mantenimento nel tempo di tale destinazione d'uso ad opera dell'Associazione beneficiaria, garanzie che non possono essere fornite dal regime dell'affittanza.

Con nota prot. gen. 88698 del 20 ottobre 2005 gli istanti risposero al Comune trasmettendo una *"bozza di convenzione"* e, con riferimento al regime di detenzione dei locali ove si svolgono le attività di culto affermando che *"come emerge dalla convenzione,*

si è, di fatto, prorogato a 12 anni la durata della locazione, termine, questo, tale da garantire <<un effettivo mantenimento nel tempo di tale destinazione d'uso ad opera dell'Associazione beneficiaria>>". La nota prosegue argomentando circa l'infondatezza della richiesta comunale di apposizione di "vincolo d'uso" sull'unità immobiliare oggetto di richiesta di finanziamento : *"la lettera della legge nulla dice in merito al tipo di regime con il quale i locali devono essere detenuti dall'Associazione istante, essendo elusivamente richiesta la specifica destinazione finale delle somme, destinazione il cui rispetto è esclusivamente vincolato alla detenzione continuata dei locali da parte dell'Associazione per un periodo di ampiezza tale da non mortificare la ratio del contributo erogato."*

Con ulteriore nota prot. gen. 15764 del 21 febbraio 2006, la medesima Associazione ha trasmesso al Comune ulteriori integrazioni documentali relative allo Statuto dell'Associazione, al numero dei membri dell'Associazione, alla pratica edilizia ed alla comunicazione di cambio d'uso dell'immobile. A tal proposito va rilevato che l'utilizzo dell'immobile per le finalità confessionali dichiarate dall'utilizzatore, è intervenuto a seguito di lavori di manutentivi di un'unità immobiliare esistente urbanisticamente ricompresa in una zona a destinazione residenziale (art.23 delle NTA del PRG), in virtù della disposizione del PRG vigente che liberalizza le *"destinazioni ad attrezzature e servizi pubblici nonché ad attrezzature private di uso e di interesse pubblico o di interesse generale"* nella città consolidata.

Con nota di cui al prot. gen. 43702 del 22 maggio 2006, ai sensi dell'art. 9 dei vigenti *"criteri e modalità per l'erogazione di contributi [...]"*, si è richiesto alla Chiesa Cattolica di segnalare l'intenzione di finanziare una sola delle opere segnalate ovvero di distribuire le disponibilità su entrambi gli interventi.

Con nota di cui al prot. gen. 48835 del 5 giugno 2006 l'autorità religiosa competente sul territorio, cioè il Prevosto Don Giovanni Brigatti, ha segnalato di attribuire:

- la somma di 75.000 Euro quale contributo da riconoscere per l'intervento di ristrutturazione delle due palazzine relativa all'istanza della Parrocchia di S. Giuseppe Via XX Settembre, 72 corrispondente a circa il 70% dell'importo dei contributi disponibili (circa il 15% dell'ammontare dei lavori relativi all'istanza);
- la somma di 32.415,72 Euro quale contributo da riconoscere per la costruzione della nuova Chiesa Parrocchiale di via Pisa, 37 relativa all'istanza effettuata dalla Parrocchia "Resurrezione di Gesù", corrispondente a circa il 30% dell'importo dei contributi disponibili (circa lo 0,12% dell'ammontare dei lavori relativi all'istanza).

Ciò premesso, considerato che la situazione oggettiva dell'unità immobiliare oggetto dell'istanza e le argomentazioni successivamente addotte dall'Associazione Cristiana Evangelica Onlus *"Sorgente di Vita"*, seppur accoglibili riguardo alla non necessità di un vincolo di natura immobiliare sui beni oggetto di finanziamento se non nei casi espressamente prevista al 3° comma dell'art.71 della Lr.12/2005, non verificano la specifica e congruente destinazione urbanistica ad *"attrezzatura religiosa"*, condizione necessaria per la finanziabilità delle opere di cui al Capo III della Legge in questione;

Considerato inoltre che, stante l'insussistenza dei requisiti oggettivi necessari per l'ammissione dell'istanza, non si è proceduto alla verifica dei requisiti soggettivi dell'Associazione Cristiana Evangelica Onlus *"Sorgente di Vita"* e della relativa proposta di convenzione.

Ciò premesso e considerato si propone alla Giunta Comunale quanto segue :

- di prendere atto del fatto che i fondi accantonati nel corso del 2004, determinati sulla base della normativa previgente all'entrata in vigore della Lr.12/05, ammontano a 107.415,72 Euro ;
- di prendere atto del fatto che a valere su tali contributi sono state presentate 3 istanze, di cui sono ammissibili le 2 istanze presentate dalla Chiesa cattolica mentre non è accoglibile, per carenza di requisiti oggettivi, la richiesta di finanziamento presentata dall'Associazione Cristiana Evangelica "Sorgente di vita".
- di destinare alla Chiesa Cattolica e per essa alla Parrocchia di San Giuseppe di Via XX Settembre, 72 e alla Parrocchia "Resurrezione di Gesù" di Via Pisa, 37 l'intero ammontare delle somme accantonate nell'anno 2004 ovvero di utilizzare le somme percentualmente attribuibili alle confessioni religiose non cattoliche, stimabili nel 7%² dell'importo totale, per la realizzazione di altre opere di urbanizzazione;
- di assegnare i fondi attribuiti alla Chiesa Cattolica ad entrambi gli interventi oggetto di istanza, ai lavori da effettuarsi sugli immobili della Parrocchia di San Giuseppe di Via XX Settembre, 72 e sulla Parrocchia "Resurrezione di Gesù" di Via Pisa, 37, nella quota percentuale indicate dall'Autorità religiosa presente sul territorio.

Si dà atto che con successivi atti dirigenziali verranno determinate le modalità di erogazione del fondo, tenuto conto delle normative vigenti e delle modalità di cui si è dotato il Comune con Deliberazione Consigliare n°28/97.

Sesto S.G., lì 14/06/2006

IL DIRETTORE
Settore Urbanistica
Arch. Silvia Capurro

² Ai sensi dell'art.8 dei vigenti criteri comunali per l'erogazione dei contributi finalizzati alla realizzazione di edifici di culto, tale quota è determinata sulla base dei seguenti parametri :

Percentuale delle Chiese presenti sul territorio comunale:

- | | |
|----------------------------|--------|
| - n. Chiese Cattoliche: 17 | 89,47% |
| - n. altre confessioni: 2 | 10,53% |

Percentuale delle preferenze riferite alle confessioni religiosi dichiarate nel mod. 740:

media anni 1992/1996 (dato da aggiornare):

8°/00 Chiesa Cattolica	97%
8°/00 altre Confessioni	3%

Parametro di ripartizione pari alla media ponderale dei dati precedenti:

Chiesa Cattolica	$(89,47\% + 97\%)/2$	93,2 %
Altre confessioni	$(10,53\% + 3\%)/2$	6,8 %

Apportando l'accantonamento disponibile al parametro di ripartizione individuato si ottiene:

Annualità 2004	Chiesa Cattolica	Altre Confessioni
107.415,72	100.111,45 Euro	7.304,27 Euro

